

Quotidiano del FISCO

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 06/04/2016

Per il regime forfettario Unico più complicato

di Gian Paolo Tosoni

Per i contribuenti forfettari la determinazione del reddito è facile, ma la compilazione della dichiarazione dei redditi è complicata. È quanto emerge dalla circolare n. 10/E che ribadisce quanto indicato nelle istruzioni a Unico 2016.

Al fine di aumentare la compliance dichiarativa, i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario nel 2015 (quindi, l'obbligo non riguarda coloro che continuano ad avvalersi del regime dei "vecchi minimi") devono compilare un prospetto nel quadro RS denominato «Regime forfettario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni – Obblighi informativi». Tale prospetto è stato predisposto in attuazione del comma 73 della legge 190/2014 stabilendo obblighi informativi relativamente all'attività svolta anche in relazione alla esclusione per i contribuenti forfettari, dall'applicazione degli studi di settore. In particolare, i contribuenti devono dichiarare le informazioni relative al tipo di attività svolta e indicarle nei righi RS374-RS378 se esercenti attività di impresa e nei righi RS379-RS381 se, invece, esercitano un'arte o una professione. Le informazioni da inserire riguardano i dipendenti, i mezzi di trasporto utilizzati nell'attività, i costi per l'acquisto di materie prime, i canoni di godimento per i beni di terzi e i consumi.

Nel quadro RS, inoltre, i contribuenti forfettari devono compilare i righi RS371-RS372-RS373 inserendo il codice fiscale dei soggetti a cui hanno corrisposto compensi senza applicare la ritenuta. I contribuenti forfettari, infatti, non assumono la qualifica di sostituti di imposta né devono assoggettare i compensi fatturati a ritenuta d'acconto.

La circolare n. 10/E/2016 precisa che qualora il contribuente forfettario abbia subito delle ritenute per errore a cui non sia possibile rimediare, il contribuente ha due possibilità per il recupero a condizione che siano state regolarmente certificate dal sostituto di imposta: chiederle a rimborso oppure scomutarle nel modello Unico nei righi RS40, LM41 oppure nel rigo RN 33 colonna 4. Il regime forfettario rappresenta quello naturale per le persone fisiche che esercitano attività di

impresa e professionali di dimensioni ridotte, ma la presenza dei requisiti di accesso e l'assenza di cause ostative devono essere attestati, per il 2015, barrando il campo 1 e il campo 2 del rigo LM21.

La circolare n. 10 delle Entrate sembra delineare definitivamente il passaggio al regime forfetario per i soggetti che ne hanno i requisiti, già in attività negli anni precedenti, Chi nel 2014 o anni precedenti ha applicato il regime di vantaggio (dei minimi) può abbracciare il nuovo regime con decorrenza dal 2015 applicando l'imposta sostitutiva del 15% su due terzi del reddito e negli anni successivi applicando la aliquota del 5% fino al compimento del quinquennio dall'anno di inizio della attività. Invece se anche per il 2015 tali soggetti applicano il regime dei minimi per loro è preclusa la possibilità dal 2016 di transitare nel regime forfetario con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5 per cento. Nulla vieta che il contribuente applichi il vecchio regime dei minimi fino alla fine del quinquennio o al compimento del 35esimo anno di età.

Resta salva l'opzione per il regime ordinario. In questo caso vale il comportamento concludente ma l'opzione deve comunque essere comunicata compilando il quadro VO della dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta effettuata (Iva 2016 per l'opzione dal 2015).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati